



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato n. 13: SCHEMA DI ORDINANZA DI ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE

COMUNE DI _____

PROVINCIA DI _____

ORDINANZA DI POLIZIA VETERINARIA N. _____ DEL __/__/____

IL SINDACO

VISTA la relazione del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di _____ dalla quale risulta che presso l'allevamento della specie _____ appartenente a _____, Codice aziendale n° _____, sito in località _____ di questo comune è stato riscontrato un sospetto/focolaio di PSC/PSA;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n. 142;

VISTO il Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009;

VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55;

VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.

CONSIDERATO che i detti capi sono stati identificati come segue:

CATEGORIA	N.	CATEGORIA	N	
SCROFE		LATTONZOLI		
VERRI		INGRASSO		
SCROFETTE				
TOTALI				

ORDINA

1. I capi suini sopra indicati dell'azienda, sita in località _____ del Comune di _____ di proprietà del Sig. _____

Devono essere abbattuti sul posto sotto controllo del Veterinario Ufficiale, nel più breve tempo possibile ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione dell'agente patogeno;

2. Gli animali abbattuti **devono essere distrutti** sotto controllo del Veterinario Ufficiale in modo tale da impedire la diffusione dell'agente patogeno e da garantirne la distruzione;
3. Il Veterinario Ufficiale deve preventivamente effettuare l'individuazione per specie e categoria (comprensiva di peso vivo e/o età) degli animali da abbattere eventualmente alla presenza di un rappresentante dell'Associazione Provinciale Allevatori e distruggere;
4. l'eventuale distruzione di materiali e/o prodotti potenzialmente contaminati e non disinfettabili;
5. Il trasporto degli animali abbattuti deve essere effettuato mediante idonei automezzi a perfetta tenuta ed opportunamente disinfettati.
6. Dopo l'eliminazione degli animali i ricoveri, i veicoli utilizzati per il loro trasporto e tutto il materiale potenzialmente contaminato devono essere puliti, lavati e sottoposti ad idoneo trattamento di disinfezione nei tempi e nei modi stabiliti dal Veterinario Ufficiale;

Il Servizio Veterinario e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco
